

Ordinanza concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino)

Modifica del 12 novembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 2007¹ sul vino è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'esecuzione del controllo è affidata alla fondazione «Controllo svizzero del commercio di vino» (organo di controllo federale).

^{1bis} L'organo di controllo federale agisce conformemente all'accordo di prestazione dell'Ufficio federale. L'accordo definisce segnatamente gli obblighi dell'organo di controllo federale, la sorveglianza e la protezione dei dati.

Art. 37

Abrogato

Art. 41 Sorveglianza

L'organo di controllo federale è sottoposto alla sorveglianza del Dipartimento.

II

L'allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

¹ **RS 916.140**

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

12 novembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 3

Denominazioni tradizionali

Le denominazioni tradizionali sono:

Dôle (VS)

Dorin (VD)

Ermitage du Valais o Hermitage du Valais (VS)

Fendant (VS)

Goron (VS)

Johannisberg du Valais (VS)

Malvoisie du Valais (VS)

Nostrano (TI)

Salvagnin (VD)

Païen o Heida (VS)

